



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 33 del 13/05/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 866 del 13/05/2019

Oggetto: PROPOSTA DI << PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (P.R.P.E.) - COMPARTO 1.09>> PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Ufficio proponente: Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA.

Settore proponente: **Settore Politiche Energetiche Ambientali, Geologia e Protezione Civile**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

Premesso che

- con Decreto Sindacale n.15 del 11-07-2018 la sottoscritta è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- con atto di Giunta Comunale n. 690 del 31-10-2014, modificata con atto di GC n. 324 del 19-05-2016 e con successivo atto di GC n. 677 del 19-10-2017, è stato individuato il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. (incardinato in questo Settore) per coadiuvare il Dirigente nella sua veste di Autorità Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (di seguito *TU Ambiente*);
- a seguito del provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19 novembre 2018 il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota prot. n. 124331 del 10 agosto 2018, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del TU Ambiente, il Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio, Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare - Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione, nella persona del Responsabile del Servizio, ha trasmesso il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativo alla proposta di << Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) - Comparto 1.09 >>;
- il Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio, Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare - Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione, riveste, per l'Amministrazione Comunale, le funzioni di Autorità Procedente, oltre che di Proponente

Visto il TU Ambiente concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Preso atto che:

- il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativo alla proposta di << Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) - Comparto 1.09 >>, redatto ai sensi dell'art. 12 del TU Ambiente, comprendente una descrizione dell'intervento e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, è stato trasmesso con nota prot. n.184083 del 23/11/2018 ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri;
- per il buon andamento dell'azione amministrativa e per garantirne la trasparenza il "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S.", gli elaborati progettuali e la nota prot. n.180359 del 19/11/2018 sono stati pubblicati sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it", alla sezione V.A.S.;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono:
 - Regione Abruzzo DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio *Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, Conservazione della Natura*
 - Regione Abruzzo DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche ambientali
 - Servizio Valutazioni Ambientali
 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio
 - Servizio Gestione dei Rifiuti
 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
 - Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile
 - Regione Abruzzo DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, idrogeologica e della Costa
 - Ufficio Geologico
 - Ufficio Gestione Piani di Bacino e Attività Autorità di Bacino
 - Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Pescara
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
 - Provincia di Pescara Settore V - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile - Servizio Pianificazione Territoriale, Demanio Stradale e Espropri - U.O. Pianificazione Territoriale
 - ARTA Abruzzo Sede Centrale *Gruppo di Lavoro VAS*

- DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
- ACA Spa - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica
- ENAV Spa Area operativa – Prog. e spazi aerei – settore ostacoli
- ENAC Spa Direzione Centrale Attività Aeronautiche - Direzione Operazioni - Centro

Preso atto che nei termini previsti dalle norme vigenti sono pervenuti le seguenti osservazione e/o pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

Il Dirigente Delegato della Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale, con nota prot. RA/0356235/18 del 18/12/2018, acquisita agli atti con PEC prot. n. 200510 del 18/12/2018, dopo una sommaria premessa relativa alla legislazione di competenza dell'Autorità di Bacino, nonché al ruolo dei vigenti Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (P.S.D.A.), con richiamo agli obblighi per le amministrazioni e gli enti pubblici, conclude con il seguente parere: *“Nel caso di specie è bene sottolineare che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 408 del 29 giugno 2016 ha adottato l'aggiornamento delle aree di pericolosità idraulica nel tratto terminale del fiume Pescara ai sensi dell'art.25, comma 1 e comma 2, lettera c) e e d) delle norme di attuazione del PSDA. In via cautelativa, secondo il principio di precauzione e dell'azione preventiva, dunque, l'Amministrazione Comunale di Pescara, nel predisporre il P.R.P.E. deve tener conto di quanto disposto nella Delibera di Giunta Regionale pubblicata sul BURA n. 35 del 7 settembre 2016.”*

Il Segretario Generale Dirigente ad interim della Provincia di Pescara Settore 1° - Servizio Pianificazione territoriale, Demanio Stradale e Espropri – Unità Operativa Pianificazione P.T.C.P. e S.I.T., con nota protocollo n. U-2018-0031643 del 18/12/2018, acquisita agli atti con PEC prot.n. 200971 del 19/12/2018, ha formulato il seguente parere: *“Dall'esame della documentazione trasmessa e dagli elaborati tecnici allegati si rileva che l'intervento urbanistico in progetto non comporta a livello urbano una ridefinizione del tessuto edilizio, in quanto il progetto è coerente con la struttura urbana circostante nella misura in cui va ad inserirsi in un'area già completamente urbanizzata e prevista nel P.R.G., di cui vengono a precisarsi le modalità di attuazione e la destinazione d'uso. Tutto ciò premesso: Per quanto sopra si ritiene che il progetto di Piano di recupero Comparto 1.09 Via Piave proposto dal Comune di Pescara non debba essere soggetta a Valutazione Ambientale Strategica.”;*

Il Dirigente della Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con nota del 20/12/2018 inviata via PEC ed acquisita agli atti con prot.n. 202375 del 21/12/2018, fornisce “i seguenti elementi di conoscenza e di supporto per la valutazione degli effetti dell'intervento proposto sulla componente ambientale acqua.

Anzitutto si suggerisce di fare riferimento all'ultimo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 51/9 del 16/12/2015, disponibile all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/> e contenente gli elementi di conoscenza (in particolare le Schede Monografiche riferite al Bacino di competenza) e le misure di tutela qualitativa e quantitativa (Norme Tecniche di Attuazione) per il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Un ulteriore elemento di conoscenza e di supporto è rappresentato dai dati relativi al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, reperibili sempre all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/> al link “Monitoraggio Qualità Acque”.

Considerando quanto esposto nel paragrafo 3.6 *“Verifica della capacità residua di depurazione degli impianti di trattamento dei reflui urbani e delle acque bianche” a pagina 15 del Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS nel quale si afferma che “Per quanto attiene i reflui urbani, in considerazione del basso carico urbanistico generato dagli interventi si ritiene che l'iniziativa non produrrà impatti significativi sul sistema di depurazione degli impianti di trattamento dei reflui esistenti”* si invita a valutare attentamente con il competente Gestore del Servizio Idrico Integrato o presso l'Ente d'Ambito competente gli impatti dell'intervento proposto in termini di sostenibilità delle rete fognaria e dei relativi impianti di depurazione a servizio.”

Il Dirigente della ASL Pescara – Dipartimento Prevenzione – Servizio d'Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con nota n. 0104909/18 del 21/12/2018 inviata via PEC ed acquisita agli atti con prot. PEC n. 203489 del 21/12/2018, ritiene che il Piano di cui alla nota di riferimento “non sia assoggettabile a V.A.S.”. inoltre formula le seguenti *“Osservazioni relative alle opere di cantierizzazione. Tenuto conto che l'attuazione del piano prevede una cantierizzazione che attuerà preliminarmente opere di demolizione e conseguentemente opere di costruzione, atteso che tale fase di interventi, per quanto necessaria e temporanea, può essere causa di molteplici criticità igienico sanitarie, visto il contesto fortemente urbanizzato delle aree limitrofe a quella di interesse, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di un'accurata pianificazione dei lavori di demolizione che preveda l'adozione di ogni accorgimento tecnico e gestionale e organizzativo finalizzato ad operare il massimo contenimento del rumore e delle polveri prodotte.*

In particolare, ed a titolo indicativo e non esaustiva, si rammenta la necessità di:

- *Censire l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto (coperture, serbatoi, tubazioni varie) usualmente usate in epoca pregressa, e provvedere al loro smaltimento a norma delle vigenti leggi*
- *Effettuare, prima di qualsiasi attività di cantiere, una derattizzazione dei fabbricati da demolire e le relative aree di pertinenza al fine di evitare che animali infestanti possano invadere le aree e abitazioni vicine durante la operazioni successive;*
- *Attuare l'umidificazione delle strutture da demolire e successivamente i rifiuti da trasportare in modo da evitare sollevamenti e dispersioni di polveri e contemporaneamente dovrà essere scongiurata la formazione di ruscellamento dei liquidi;*
- *Allontanare i rifiuti con mezzi di trasporto coperti;*
- *Provvedere sistemi di depolverazione delle ruote di tutti i mezzi in uscita dal cantiere al fine di evitare trasporto di polvere e terriccio sulla viabilità pubblica;*
- *Utilizzare macchine operatrici e attrezzature varie che rispettano la normativa comunitaria anche ai fini del contenimento del rumore;*
- *Effettuare una previsione di impatto acustico riguardante l'intero periodo di cantierizzazione.*

La previsione di eventuali superamenti dei limiti imposti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio del comune di Pescara dovrà essere seguita da specifica richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi della L.447/95 art.6 com. h. In ogni caso dovranno essere rispettate le fasce orarie di riposo previste dal Comune di Pescara.

Oltre a quanto sopra è auspicabile che la progettazione preli prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- *Opportunità di utilizzare fonti rinnovabili per il riscaldamento/raffrescamento e la produzione di energia elettrica per gli ambienti dell'edificio da costruire possibilmente in misura (an)che maggiore del previsto 50% riportato nella documentazione prodotta;*
- *Il recupero e riutilizzo delle acque piovane venga realizzato;*
- *È auspicabile che gli spazi destinati ai contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti siano predisposti in modo da risultare a scomparsa e comunque preclusi alla pubblica visibilità;*
- *Opportunità di piantumare in modo adeguato le aree perimetrali del fabbricato di nuova realizzazione."*

Preso atto che fuori dai termini previsti dalle norme vigenti sono pervenuti le seguenti osservazione e/o pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale

Il Direttore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo - MiBACT, con nota n. 1348 del 29/01/2019 inviata via PEC ed acquisita agli atti con prot. n. 16490 del 29/12/2019, ha comunicato, con ampia relazione istruttoria, il seguente parere:

<< Con riferimento alla Proposta di Piano e al Rapporto preliminare di VAS, esaminata la documentazione di elaborazione del piano, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Il piano di recupero del comparto 1.09 riguarda un'area urbana ubicata nella zona centrale di Pescara in prossimità di Piazza della Rinascita e di Corso Umberto I, ossia un ambito paesaggistico costituito da quartieri a maglie regolari le cui vie e spazi pubblici risultano, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 lett. g) ("le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico") tutelate ipso iure, in quanto derivanti già dal piano urbanistico redatto dall'ing. Tito Altobelli nel XIX secolo. Tale piano prevedeva un'espansione della città su maglia ortogonale, il cui asse centrale era costituito dall'attuale Corso Umberto I che univa la stazione dei treni al mare e su cui si è attestata, in particolare nei primi trent'anni del Novecento, una serie di fabbricati che vide, nel corso degli anni, affiancare al tipo del villino un familiare, edifici sviluppati su più livelli e caratterizzati da una geometria e da un linguaggio compositivo più austero e funzionale. Lo sviluppo urbano avviato dalla metà dell'ultimo secolo a poi definitivamente connotato l'area in questione con ulteriori fabbricati di maggior altezza, localizzati maggiormente sulle arterie principali. Infatti gli edifici oggetto di demolizione sintetizzano le caratteristiche salienti della pianificazione di allora in merito alla volumetria contenuta e alle distanze tra edifici.

Orbene, il suddetto intervento mira ad aumentare la densità edilizia - e con essa l'altezza, che risulta come si chiarirà innanzi poco coerente con l'ambito - di un'area urbana che negli ultimi anni è stata meritoriamente resa più vivibile con la pedonalizzazione di alcune zone.

Pertanto, si ritiene che il nuovo corpo edilizio proposto debba rispettare almeno il rapporto plano-volumetrico degli edifici circostanti, senza sovrastarli prendendo a riferimento dell'altezza ammissibile gli skyline di volumi tecnici localizzati sulla loro sommità e nella parte centrale o aggiuntivi, oppure livelli sommitali arretrati rispetto al fronte strada delle fabbriche. Occorrerà inoltre tener ben presente anche il trattamento superficiale dell'involucro, in modo che offra una soluzione architettonica di maggiore permeabilità visiva, introducendo anche elementi a verde o discontinuità murarie che stemperino la percezione della sua eccessiva massa piena.

Considerato quanto sopra esposto, questo Ufficio, per gli aspetti di competenza, ritiene che pur non dovendo detto piano essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS, debba prevedere minori altezze edificatorie (almeno un piano in

meno) e la permeabilità sia visiva sia del suolo, nel trattamento delle pavimentazioni e superfici esterne, in modo da assicurare un coerente inserimento con l'ambiente urbano tutelato.>>

Considerato che:

- così come testualmente dichiarato nel rapporto preliminare, al capitolo 3.8. (Verifica delle diverse alternative localizzative), “ ... a causa delle condizioni strutturali e delle caratteristiche igienico-edilizie degli edifici esistenti, non si ritiene possibile la ristrutturazione o il recupero degli stessi, se non previa demolizione e ricostruzione. Tuttavia, in caso di demolizione, le disposizioni dei regolamenti comunali (NTA, Regolamento Edilizio e Regolamento di igiene e - sanità), non consentono di ricostruire gli edifici “come erano e dove erano”: le distanze dai confini di proprietà non possono essere inferiori a m.5, quelle tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano non possono essere inferiori a m.10, le caratteristiche dei locali spesso non rispettano le dimensioni minime e i rapporti di aeroilluminazione naturale, ecc.
- e ancora, “... si ritiene necessaria la deroga alle NTA del PRG vigente circa “distanza dai confini di proprietà pari a metà dell'altezza...”, così come previsto dall'art.14 co. 3 del DPR 380/01 e dall'art 67 co.1 delle NTA di PRG, altrimenti non sarebbe possibile il recupero della volumetria esistente”.
- infine, nel conclusivo capitolo 6 (sintesi delle motivazioni), si asserisce che “rispetto alle caratteristiche ambientali di riferimento, dal quadro conoscitivo sviluppato emerge che:
 - le caratteristiche del piano proposto, per ubicazione, natura e dimensioni, non interferiscono con altri progetti o altre attività e non influenzano altri piani e programmi;
 - la relazione del progetto con problematiche ambientali di vario genere e/o livello, per sua natura e dimensione, non ha rilevanza tale da interagire con piani locali o con programmi comunitari che attengono alla promozione dello sviluppo sostenibile e, nello stesso tempo, non ha rilevanza rispetto a piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti od alla protezione delle acque;
 - trattandosi di opere che offrono alloggi e servizi migliorativi dell'ambito urbano di riferimento, dal punto di vista sociale, non si rilevano caratteri cumulativi degli impatti ad emergenze e vulnerabilità esistenti;
 - la natura delle strutture, proposte dal piano e inserite nel sistema urbano esistente, non determinano impatti di natura transfrontaliera né comportano rischi per la salute umana o per l'ambiente, non essendo previste funzioni industriali o comunque elementi di pericolosità delle attività previste.In sintesi, dal presente studio, non emergono effetti negativi significativi per l'ambiente e per il territorio, il carico urbanistico resta invariato ad insediamento teorico di circa 34 abitanti (la volumetria di progetto è pari a quella esistente da demolire circa 3.400 mc).
Alla luce di quanto sopra e in attesa degli eventuali contributi specifici di competenza delle ACA coinvolte, per mezzo dei quali si potrà giungere al completo quadro conoscitivo dell'intervento proposto e, quindi, alla definitiva valutazione degli effetti sul territorio, si può ritenere, in via preliminare, che la proposta in esame, relativa al Piano di recupero per il comparto 1.09, non debba essere sottoposta alle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del Decreto).”

Rilevato che:

- con il piano di recupero non si prevede l'aumento della volumetria preesistente e pertanto, in termini di consistenza residenziale, anche se non specificatamente indicata, ne consegue una analoga densità circa gli abitanti e i nuclei familiari da insediare. Inoltre i limiti normativi di cui all'art.8, lettera g), sia delle NTA vigenti e sia delle NTA di variante appena approvate, che regolano distacchi e altezza del fabbricato costituito da sette livelli compreso il piano terra (un'altezza complessiva non precisata e valutabile approssimativamente non inferiore a 21 metri), sono superabili con “una pattuizione tra confinanti, resa in atto registrato e trascritto, che costituisca servitù perpetua a carico di uno dei lotti confinanti, per garantire il rispetto della distanza minima di m 10 (dieci) tra fabbricati”, così come espressamente disposto nelle citate norme di PRG;
- nei limiti contenuti nella soluzione progettuale l'intervento appare conforme allo strumento urbanistico vigente ed a quello recentemente approvato;
- la riqualificazione edilizia risolverebbe un'ormai non più procrastinabile criticità igienico-sanitaria ancor più inconcepibile se si consideri la centralità del lotto di intervento, posto nel cuore della città;
- le considerazioni, suggerimenti e contributi forniti dai soggetti con competenza ambientale coinvolti sono auspicabilmente recepibili in fase di progettazione definitiva ed esecuzione dell'intervento, senza dover affrontare la procedura di VAS di cui agli artt. 13 e seguenti del TU Ambiente.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che i firmatari del presente atto dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013;

Visti

la Legge 241/90;

Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

D.Lgs. 267/2000

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1. di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "TU Ambiente", la proposta di << Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) - Comparto 1.09 >>, presentata ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del TU Ambiente dal Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio, Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare - Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione, nella persona del Responsabile del Servizio, **dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del TU Ambiente);**
- 2. di stabilire** che l'attuazione dell'iniziativa progettuale dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni, impartita ai sensi dell'art. 12, comma 4 del *TU Ambiente*, che risulta necessaria a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS espletata:
 - a) sia garantita la corretta applicazione delle norme vigenti in tema di distacchi dai confini e dai fabbricati, compreso eventuali deroghe in materia;
 - b) in fase attuativa occorre confermare la verifica della compatibilità dell'intervento con eventuali modifiche alla cartografia e/o alle norme del Piano Stralcio Difesa Alluvioni, al momento adottato in prima adozione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 29 giugno 2016, pubblicata sul BURA n. 35 del 7 settembre 2016
 - c) nella fase attuativa siano rispettate le osservazioni e le prescrizioni, condivisibili, contenute nel parere del Dirigente della ASL di Pescara sopra integralmente riportate;
 - d) nella fase attuativa occorre valutare attentamente con il competente Gestore del Servizio Idrico Integrato o presso l'Ente d'Ambito competente gli impatti dell'intervento proposto in termini di sostenibilità delle rete fognaria e dei relativi impianti di depurazione a servizio, così come disposto dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- 3. di tenere in opportuna considerazione** le valutazioni e le indicazioni contenute nel parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo al fine di assicurare un coerente inserimento delle opere nell'ambito urbano interessato;
- 4. di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5. di attestare**
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- 6. di pubblicare** il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per trenta giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del TU

Ambiente) e, unitamente agli elaborati progettuali, al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" e ai pareri pervenuti nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it";

- 7. di trasmettere** copia digitale del presente atto al Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio, Edilizia Integrata e Patrimonio Immobiliare - Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione, nella sua veste di procedente e proponente;
- 8. di dare atto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)